

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1598 del 04/04/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla G.S. SAS di Grossi Antonio per distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Bologna, via Salvemini, 25
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1675 del 03/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **G.S. SAS di Grossi Antonio** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Salvemini, 25

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **G.S. SAS di Grossi Antonio** (C.F. e P.IVA 02489781209) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Salvemini, 25, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali**
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

5. Obbliga la società **G.S. SAS di Grossi Antonio** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **G.S. SAS di Grossi Antonio** (C.F. e P.IVA 02489781209) con sede legale e impianto in Comune di Bologna, via Salvemini, 25, ha presentato, nella persona di Marco Tosi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 22/09/2017 (Prot. n. 347841/17) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 350109 del 29/09/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/09/2017 al PGB0/2017/22616 e confluito nella **Pratica SINADOC 28450/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 132430 del 30/03/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2018 al PGB0/2018/7766, ha trasmesso richiesta di integrazione relativa alla relazione di impatto acustico (PG 426508 del 23/11/2017) e parere favorevole in merito alla componente acustica (PG 129241 del 28/03/2018); il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota PG 426172 del 23/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2018 al PGB0 2018/7777 ha espresso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura e ad autorizzare nell'ambito

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 03/04/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto “G.S. SAS di Grossi Antonio”
Comune di Bologna, via Salvemini, 25

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite nella trasmissione dell'istanza dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 109403 del 14/11/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/11/2017 al PGBO/2017/26395. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 28450

Documento redatto in data 03/04/2018

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.S. SAS di Grossi Antonio
Comune di Bologna, via Salvemini, 25

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società G.S. SAS di Grossi Antonio ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio – O.d.G. n.42 del 29/01/2010 - PG n.309447/2009.

Visto che il Comune di Bologna non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico del 26/09/2017 redatto dall'ing. Riccardo Bojola e sottoscritta dal sig. Antonio Grossi, in qualità di legale rappresentante della società G.S. SAS di Grossi Antonio Relativamente all'impianto sito a Bologna, via Salvemini, 25 CAP 40132.

Prescrizioni

1. si esprime parere favorevole, vincolato alla limitazione delle attività di autolavaggio alla fascia oraria 7.00÷22.00.
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 28450/17

Documento redatto in data 03/04/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 426172

DEL 23.11.2017

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “G.S. s.a.s. Di Grossi Antonio & C.” – Viale Salvemini n. 25 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 347841/2017).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 14.11.17, prot. Gen. 109403, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “G.S. s.a.s. Di Grossi Antonio & C. ”, relativamente all’impianto di distributore carburanti a marchio ESSO con autolavaggio sito in viale Salvemini n. 25 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

Direzione

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

PG 129241

del 28.03.2018

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per attività in viale Salvemini n. 25 (G.S. Sas di Grossi Antonio & C.) -
Rif. procedimento AUA PG 347841/2017.

Parere in merito alla componente acustica.

Con PG 347841/17 è stata acquisita la richiesta di autorizzazione AUA per l'attività sita in viale Salvemini n. 25, con relativa Doima, valutata la quale lo scrivente Settore ha espresso (PG 426508/17) parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.

Con tale parere si evidenziava che le misure acustiche, finalizzate a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali in corrispondenza del ricettore più vicino all'impianto di distributore carburanti, erano state condotte, soprattutto in periodo notturno, in occasione della fascia oraria generalmente più trafficata, riducendo pertanto l'incremento differenziale indotto dal funzionamento dell'autolavaggio.

In data 01.03.2018 è stata acquisita, dallo Sportello unico, la dichiarazione con cui il titolare della ditta certifica la presenza, presso l'autolavaggio, di *"...un dispositivo a tempo che interrompe nelle ore notturne l'attività. Pertanto si dichiara di utilizzare lo stesso esclusivamente nelle ore dalle 07.00 alle 22.00."*

Non è stata allegata nessuna ulteriore documentazione acustica rispetto a quella su cui ci si è espressi con PG 426508/17 ma, a seguito di quanto sopra dichiarato dal titolare della ditta, con la presente si riformulano le considerazioni tenendo conto del funzionamento esclusivamente diurno dell'autolavaggio.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione
Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Sintesi dello studio

La Doima contiene gli esiti di 3 rilievi acustici spot, della durata di circa 20 minuti ciascuno, finalizzati alla misura dei livelli di rumore residuo (in assenza di attività) ed ambientale (con autolavaggio in funzione) sia in periodo diurno (18.10÷18.50), sia in quello notturno (23.10÷23.30).

Le misure sono state condotte in prossimità del ricettore residenziale più vicino, ubicato ad una distanza di circa 50 m.

In base a quanto dichiarato dal tecnico, la fase acusticamente più rumorosa dell'autolavaggio consiste nella fase di asciugatura, il cui impatto è stato quantificato in 53,9 dBA durante il periodo diurno ed in 51 dBA in quello notturno.

Quest'ultimo valore è ritenuto maggiormente rappresentativo del contributo indotto dall'autolavaggio, in quanto meno affetto dagli eventi sonori associati ai transiti veicolari lungo via Salvemini.

Valutazioni e prescrizioni

In base alle informazioni riportate nella Doima, il contributo acustico indotto dal solo impianto può essere ragionevolmente quantificato in 51 dBA, corrispondente al valore rilevato in periodo notturno (23.10÷23.30).

Come precisato nel precedente parere, tale valore poteva generare delle criticità in periodo notturno, dato che il suo contributo è superiore alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (40 dBA notturni) e, con ogni probabilità, portare al superamento del limite differenziale di 3 dBA notturni nelle fasce orarie meno trafficate. Tale valore risulta superiore anche alla soglia di applicabilità in periodo diurno (50 dBA) ma, essendo stato misurato all'esterno e non all'interno della stanza (così come richiesto dalla normativa), si può ritenere che l'abbattimento acustico associato al passaggio tra ambiente esterno ed interno (generalmente valutato in circa 3 dBA) possa riportarlo al di sotto di tale soglia o, comunque, a valori non problematici per quanto riguarda il limite differenziale diurno.

Tenendo conto delle valutazioni sopra riportate, e prendendo atto di quanto dichiarato:

- dal tecnico competente in acustica, per quanto riguarda l'individuazione delle sorgenti sonore e la loro caratterizzazione acustica;
- dal titolare della ditta, per quanto concerne la chiusura dell'autolavaggio in periodo notturno;

relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole, vincolato alla limitazione delle attività di autolavaggio alla fascia oraria 7.00÷22.00.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Modena, 14 novembre 2017
Prot. gen. 109403

ns. rif. Hera spa Data prot.: 29-09-2017 Num. prot.:0094012
PA&S numero 149/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "G.S. Sas di Grossi Antonio & C."- Distributore carburanti
con lavaggio auto in Via Salvemini n.25 - Comune di Bologna (BO).**

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 347841/2017 del 29 settembre 2017

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Grossi Antonio in qualità di rappresentante legale dell'Impresa **"G.S. SAS di GROSSI ANTONIO & C."** con sede legale e impianto distribuzione carburanti a marchio Esso Italiana con attività di lavaggio auto in VIA SALVEMINI n. 25 - Comune di Bologna (BO);

verificato dalla documentazione presentata/agli atti che:

- l'area destinata a stazione di servizio per vendita carburanti è di proprietà della Società "Esso Italiana Srl";
- l'impianto è dato in gestione alla ditta "G.S. Sas di Grossi Antonio & C." con sede in Bologna Via Salvemini, 25 - P.I. 02489781209, titolare dello scarico in fognatura;
- la Ditta è stata in precedenza autorizzata allo scarico in pubblica fognatura dal Comune di Bologna, con PG 243498 del 25/09/2013;
- l'insediamento origina acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto; acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.); acque meteoriche di copertura e di dilavamento area esterna (acque di prima pioggia);
- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio subiscono un trattamento depurativo in impianto aziendale di tipo biologico costituito da dissabbiatore/disolettore, ossidazione, sedimentazione;

- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte per il volume della prima pioggia, e trattate in impianto aziendale di tipo fisico costituito da separazione fanghi/oli minerali;
- le acque reflue di cui sopra sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto e le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale;**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con altre tipologie di acque reflue, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico a valle degli impianti di trattamento e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;**
- **i dispositivi di intercettazione e di misurazione degli scarichi, quando presenti, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.